

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE,
RECANTE "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE
E MODIFICA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO DEGLI
INTERVENTI A SUPERFICIE E A CAPO DELLO SVILUPPO RURALE,
FINANZIATI DAL FEASR 2023-2027 E DAL FEASR 2014-2022"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 16) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rilevare innanzitutto la disomogeneità dei termini temporali previsti rispetto ai termini del DM 660087 del 23 dicembre 2022, riguardante le domande relative ai pagamenti diretti, esprime l'Intesa, formulando le seguenti richieste:

PREMESSE, Ultimo VISTO

INSERIRE riferimenti decreto n. 0147385 del 09/03/2023;

DOPO LE PAROLE "(...) domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

ELIMINARE "che ha acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 marzo 2023, è fissato al 15 maggio di ciascun anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento;"

Articolo 1, comma 5, lettera a) e b) ¹

ELIMINARE "5. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173:

a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono ammessi modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;

b) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, ad eccezione di modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata."

¹ La previsione del DM pare non considerare lo specifico degli interventi a superficie dello sviluppo rurale che, oltre agli elementi spaziali,

analoghi ai pagamenti diretti, contengono altri requisiti di ammissibilità e impegni caratterizzanti, le cui verifiche istruttorie necessitano di tempi tecnici non comprimibili nello stretto intervallo proposto come limite massimo generale dal Regolamento (UE) n. 2022/1173. Quindi appare necessario non rinviare alle decisioni dell'Organismo pagatore competente, come stabilito dall'articolo 1 comma 5 dello schema di DM, ma stabilire con il DM un termine entro il quale presentare le modifiche o i ritiri. Tale termine va individuato in modo da dare certezza ai richiedenti e da consentire l'espletamento da parte dell'amministrazione delle istruttorie e dei relativi controlli – non solo quelli geospaziali -, nonché nel primo anno la finanziabilità della domanda pluriennale, in tempo utile per avviare i relativi pagamenti a partire dal 16 ottobre dell'anno di domanda. Per ragioni di efficacia gestionale, tempestività dei pagamenti, e vista l'esperienza delle precedenti programmazioni, si ritiene congruo proporre di fissare nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, il termine entro cui i richiedenti possono presentare modifiche alle medesime domande o il ritiro parziale o totale.

CHIARIRE quindi, se, per le nuove domande di ritiro, le AdG debbano necessariamente sottostare alle scadenze indicate o se, per necessità istruttorie, possano fissare scadenze anteriori a quelle indicate dal Regolamento.

SOSTITUIRE CON “Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente entro i 30 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.”

Articolo 2, comma 4 (nuovo)²

INSERIRE “Nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma 1 del presente articolo si intende automaticamente modificato del medesimo periodo”

² Introduce flessibilità ai termini fissati dal presente Dm rispetto ad eventuali modifiche di termini delle domande FEAGA e FEASR

Roma, 22 marzo 2023